



# COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 della Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P.. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.**

L'anno 2012 addì **12** del mese di **aprile** alle ore 19,30 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		Assenti	
		Giustific.	Ingiustific.
1. Bonadiman Remo	- Sindaco		
2. Anzelini Emma	Consigliere		
3. Bertagnolli Adolfo	Consigliere		
4. Bertagnolli Roberto	Consigliere		
5. Covi Andrea	Consigliere		
6. Covi Gianluca	Consigliere		
7. Donà Lucia	Consigliere		
8. Endrighi Stefano	Consigliere		
9. Endrizzi Mario	Consigliere		
10. Graziadei Daniele	Consigliere		
11. Graziadei Roberto	Consigliere		
12. Pellegrini Barbara	Consigliere		
13. Piz Giovanni	Consigliere		
14. Turri Franco	Consigliere		
15. Zambotti Barbara	Consigliere		

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/04/2012 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.  
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO  
COMUNALE**  
f.to dott. Luca Santini

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BONADIMAN REMO nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.), APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P.. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.**

**PREMESSA**

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria fosse anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Rilevato quindi che risulta opportuno:

- procedere all'adozione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 7.2.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a*

*concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (...omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)*”.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)*”.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*.

*Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà di cui al precedente paragrafo.*

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di gettito di imposta così risultante sarà quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal comune non si detrarranno dalla quota di imposta riservata allo Stato, bensì da quella comunale.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012.

Preso visione della suddetta bozza di Regolamento composta da n. 15 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e ritenutola meritevole di approvazione;

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale del 28.10.2011 che stabilisce al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all'esercizio finanziario 2012, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 e dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe, compresi i regolamenti, devono essere adottati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed esplicano la loro efficacia dal primo gennaio dell'anno in corso e che il comma 2, dell'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993, n. 36 prevede che se il Comune approvasse il bilancio preventivo in data successiva al termine stabilito, anche i provvedimenti tributari e tariffari, compresi i regolamenti, potranno essere adottati, dopo tale data, purché prima della deliberazione del bilancio di previsione con efficacia dall'anno corrente, come specificato dalle Circolari n. 16/2010, 1/2011 e dalla Nota informativa del 6.2.2012 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Ricordato che la legge provinciale 15.11.1993, n. 36, all'articolo 9 bis, comma 1, dispone che: *“Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Rimarcato che la norma richiamata al paragrafo precedente potrà avere concreta utilità ed applicazione nei riguardi dell'I.M.U.P. perché per la stessa si attendono ulteriori provvedimenti normativi ed in prassi da parte dei preposti organi statali, al fine di chiarire le questioni ancora non definite.

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera i) del DPRReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 15 contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Piz Giovanni e Endrizzi Mario) presenti e votanti n. 15 Consiglieri.

## DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il **Regolamento** per l'istituzione e la disciplina dell'I.M.U.P. composto da 15 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di determinare le seguenti **aliquote** ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:
  - **Aliquota ordinaria → 0,783 per cento;**
  - **Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;**
  - **Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;**
3. Di determinare nell'importo di **€ 200,00 (duecento) la detrazione** per le seguenti tipologie di immobili, da **applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:**
  - Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Di determinare nell'importo di € 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
  - **Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;**
5. Di determinare che la detrazione di cui ai punti 3 e 4 è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di € 5000 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00 (€ 600,00 massimo ammesso).
6. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP, approvato al precitato punto 1.
8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.
9. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 il regolamento di cui al punto n. 1 entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e pertanto, ai fini della conoscibilità dello stesso, si provvederà alla pubblicazione di avvenuta approvazione all'albo comunale ed all'albo telematico per quindici giorni consecutivi, oltre che alla pubblicazione dello stesso regolamento sul sito Internet del Comune di Fondo
10. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L per l'urgenza di rendere operative le disposizioni del Regolamento e procedere con gli atti di attuazione.
11. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199

Il Sindaco  
f.to – Remo Boonadiman -

Il Segretario comunale  
f.to - dott. Luca Santini -

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P

### **ART. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, anticipata in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (I.MU.P.), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

### **ART. 2 Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **ART. 3 Aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

### **ART. 4 Esenzioni**

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.
2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal loro organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

### **ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel Comune di Fondo tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

### **ART. 6 Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione stabilita per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata dal comune per l'abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.
5. TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

## **ART. 7 Denunce e richieste di agevolazioni**

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

## **ART. 8 Modalità di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

## **ART. 9 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b. numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

## **ART. 10 Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

## **ART. 11 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da

utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

#### **ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal comune di Fondo, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il rimborso spetta per cinque anni solari. Il termine è comprensivo dell'anno nel quale avviene la seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante). Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
  - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
  - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

#### **ART. 13 Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

#### **ART. 14 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in merito all'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente alla medesima riferibile nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m. ed il relativo regolamento comunale (Statuto dei diritti del contribuente). Si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le vigenti disposizioni dell'imposta comunale sugli immobili, che rimangono in ogni caso valide fino al termine dell'anno di imposta 2011.

#### **ART. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2012.



\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Tributi e dell' I.MU.P (Imposta Municipale Propria).

Fondo, 05.04.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E TRIBUTI**  
f.to – Daniele Abrem -

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Fondo, 05.04.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to - dott. Claudio Albanese -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to – Bonadiman Remo -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to – dott. Luca Santini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, lì 16/04/2012

IL SEGRETARIO  
- dott. Luca Santini -

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 12/04/2012.

Termine pubblicazione addì, lì 26/04/2012

IL SEGRETARIO  
f.to - dott. Luca Santini -